

Codice DB1412

D.D. 20 novembre 2013, n. 2807

VCPO105 - Demanio idrico fluviale - Comune di CARCOFORO - Concessione demaniale per posa in opera di una passerella pedonale a servizio del sentiero comunale tra Rimasco e Carcoforo sul "Torrente Egua" nel Comune di Carcoforo (VC).

Vista l'istanza presentata in data 18/03/2013 (a nostro prot. n. 21759/DB14.12) dal Sig. Marino Sesone, (omissis) in qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Carcoforo (VC), con sede in Via Centro n. 19, Codice Fiscale 82000610020 e dal sig. Vittorio Bertolini, (omissis) in qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Rimasco (VC), Codice Fiscale 82001850021, per lo spostamento di una passerella pedonale esistente sul "Torrente Egua" dal Comune di Rimasco al Comune di Carcoforo a servizio del sentiero comunale tra Rimasco e Carcoforo sul "Torrente Egua" nel Comune di Carcoforo (VC), comportante l'occupazione (*in proiezione*) di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

visto che la documentazione relativa all'occupazione demaniale della passerella pedonale sita in Comune di Rimasco è contenuta, senza concessione demaniale, nella pratica VCPO 105, agli atti del Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli;

vista l'istanza presentata in data 12/08/2013 (a nostro prot. n. 53736/DB14.12) dal sig. Vittorio Bertolini, (omissis) in qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Rimasco (VC), Codice Fiscale 82001850021, per lo spostamento della passerella pedonale esistente sul "Torrente Egua" dal Comune di Rimasco al Comune di Carcoforo a servizio del sentiero comunale tra Rimasco e Carcoforo sul "Torrente Egua" nel Comune di Carcoforo (VC);

vista l'autorizzazione idraulica n. 2367 del 04/10/2013, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2321 dalla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa assetto Idrogeologico di Vercelli;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, gli Enti pubblici sono esentati dalle pubblicazioni di rito e non sono state presentate osservazioni o opposizioni;

visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 4/11/2013;

preso atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;

preso atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato

dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento regionale” è esonerato dal pagamento del canone di concessione

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della l.r. n. 23/08;

Visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998;

Visto l'art. 59 della l.r. n. 44/2000;

Vista la l.r. n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011

determina

1. di concedere al Sig. Marino Sesone, (omissis) in qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Carcoforo (VC), con sede in Via Centro n. 19, Codice Fiscale 82000610020, l'occupazione (*in proiezione*) delle aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza *e meglio descritti nel disciplinare citato in premessa*;

2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2031, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

3. di stabilire che ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento regionale” è esonerato dal pagamento del canone di concessione;

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il Dirigente
Roberto Crivelli